

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2025¹

I. Sentenze e decisioni relative alle cause contro la Svizzera

[Sentenza R.G. contro la Svizzera](#) del 23 gennaio 2025 (ricorso n. 37870/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); mancata considerazione della volontà del minore di vivere con la madre nell'ambito del procedimento che concedeva la custodia al padre.

Il ricorso concerne la presunta mancata considerazione da parte delle autorità interne della volontà del minore di vivere con la madre (la ricorrente) nell'ambito del procedimento che concedeva la custodia al padre e il mancato esame approfondito delle circostanze del caso. Nel procedimento a tutela dell'unione coniugale, il Tribunale del distretto di Lugano aveva concesso la custodia del minore alla madre e il diritto di visita al padre. La decisione si basava sull'audizione dei genitori e su una perizia psichiatrica del minore, desideroso di vivere con la madre. Successivamente, su ricorso del padre, il Tribunale cantonale aveva concesso la custodia a quest'ultimo poiché, essendo in pensione, avrebbe potuto dedicare maggior tempo al minore. La volontà espressa dal minore era semplicemente un elemento del processo decisionale. Nella sentenza del 22 gennaio 2021, il Tribunale federale aveva respinto il ricorso della madre. La decisione, tuttavia, non era mai stata applicata. In seguito, la ricorrente aveva chiesto nuovamente delle misure di protezione dell'unione coniugale. Dopo aver ascoltato le parti e sottoposto il minore a una nuova perizia, il 9 novembre 2021, il tribunale del distretto aveva concesso la custodia alla madre. Con il ricorso alla Corte del 23 luglio 2021, la ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 8 CEDU. Rinviando alla sua giurisprudenza costante, la Corte ha sostenuto che il diritto di un minore di esprimere le proprie opinioni non va inteso come il conferimento di un diritto di veto incondizionato ai minori, senza prendere in considerazione altri fattori e senza procedere a un esame che determini l'interesse superiore del minore stesso. Successivamente, la Corte ha osservato che il Tribunale cantonale aveva considerato esclusivamente la disponibilità totale del padre, senza tener conto di altri fattori, quali la volontà del minore e i conflitti parentali esistenti, per di più, senza tenere udienze, senza sottoporre nuovamente il minore a una visita o ascoltarlo, e senza adottare le misure per chiarire le interpretazioni divergenti dai mezzi di prova. La Corte ha pertanto affermato di non essere convinta che i tribunali nazionali abbiano tenuto conto dei diversi interessi in gioco nel valutare l'interesse superiore del minore. Inoltre, ha osservato che, nel momento in cui il Tribunale cantonale aveva deliberato, il minore, avendo 11 anni e 8 mesi compiuti, aveva già raggiunto l'età in cui il Tribunale federale stima che i ragazzi comincino il loro processo di maturazione. Pertanto, se il minore fosse stato ascoltato, avrebbe potuto indicare le ragioni per cui desiderava vivere con la madre. Infine, la decisione del Tribunale cantonale di concedere la custodia al padre si fondava unicamente sul fatto che la madre non potesse occuparsi tutti i giorni del figlio dopo l'uscita dalla scuola. Tuttavia, questo problema era stato risolto due settimane dopo la decisione presa dai giudici. Un'audizione della madre avrebbe permesso ai giudici di far luce su tale aspetto. Considerato quanto precede, la Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale cantonale abbia giustamente destato nella ricorrente

¹ Il presente rapporto è stato redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fa fede il testo delle decisioni e sentenze emanate dalla Corte e consultabili attraverso i link indicati nel presente rapporto e su hudoc.echr.coe.int.

l'impressione che alcuni elementi importanti non fossero stati considerati al fine di privarla indebitamente del suo ruolo di genitore. La Corte è del parere che l'assenza di audizioni appropriate dei genitori e del minore durante il procedimento d'appello abbia compromesso i processi decisionali nel caso in questione. Secondo i giudici di Strasburgo, inoltre, il fatto che la decisione del Tribunale cantonale non sia stata applicata e che il Tribunale del distretto di Lugano abbia poi preso una nuova decisione non ha privato la madre della qualità di vittima. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza T.A. contro la Svizzera del 6 marzo 2025 (ricorso n. 13437/22)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); negata autorizzazione all'adozione.

La ricorrente è una cittadina svizzera di origine etiopica che nel 2016 aveva adottato in Etiopia un minore dalle origini sconosciute e l'aveva condotto in Svizzera, nonostante il rifiuto delle autorità svizzere di rilasciarle un certificato di idoneità in vista di adozione, l'autorizzazione ad accogliere il minore e un visto per quest'ultimo. Nell'aprile del 2017, la donna aveva fatto domanda di adozione presso l'autorità cantonale competente. Tale domanda era stata respinta, in primo luogo, perché la differenza di età tra genitore adottivo e minore fissata per legge non era rispettata e, in secondo luogo, perché le decisioni di adozione emesse in Etiopia erano state considerate illecite alla luce di molteplici vizi procedurali riscontrati da un esperto indipendente. Tuttavia, nell'interesse del minore, le autorità cantonali avevano suggerito alla madre adottiva di presentare una domanda d'ammissione internazionale, che era stata autorizzata, e avevano nominato la madre adottiva e il figlio primogenito tutori del minore. Appellandosi all'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), T.A. sostiene che il rifiuto delle autorità di concederle l'autorizzazione all'adozione violi il diritto al rispetto della vita familiare. Ritiene, inoltre, che i tribunali non abbiano considerato l'interesse superiore del minore che viveva con lei in una relazione genitore-figlio da sette anni. Alla luce della relazione ininterrotta e del legame emozionale instauratosi tra la madre adottiva e il minore, la Corte ha considerato che la questione rientra nell'ambito della «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8 CEDU. In merito alla contestata ingerenza, necessaria in una società democratica ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, la Corte ha osservato, in particolare, che il rifiuto della domanda di adozione della ricorrente non abbia comportato un'interruzione del rapporto di quest'ultima con il minore, poiché, essendone stata nominata tutrice insieme al figlio primogenito, T.A. non ha dovuto affrontare particolari ostacoli e difficoltà nel godimento della sua vita familiare insieme al minore. La Corte ha altresì condiviso l'opinione del Tribunale federale secondo cui qualunque ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente era giustificata alla luce degli interessi pubblici in gioco. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni relative alle cause contro altri Stati

[Sentenza Petrovic e altri contro la Croazia](#) del 14 gennaio 2025 (ricorsi n. 32514/22, 33284/22 e 15910/23)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (art. 46 CEDU); obbligo per la Croazia di istituire un meccanismo volto ad accertare la sorte dei neonati presumibilmente rapiti in ospedali pubblici tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

La causa si fonda sui sospetti di tre madri sulla sorte dei loro bambini, nati tra il 1986 e i 1994. Contrariamente alle dichiarazioni degli ospedali pubblici in questione, i neonati non sarebbero deceduti dopo essersi ammalati, bensì sarebbero stati rapiti e dati illegalmente in adozione. La Corte ha riscontrato alcune similitudini tra questo caso e il caso [Zorica Jovanović contro la Serbia](#). Per la Corte la Croazia è venuta meno ai doveri che le competono secondo l'articolo 8 CEDU, in relazione alle dichiarazioni delle ricorrenti secondo cui i loro neonati erano stati rapiti dai reparti di ostetricia e dati illegalmente in adozione. In riferimento all'articolo 46 CEDU, la Corte ha giudicato necessaria l'introduzione in Croazia di misure generali a livello nazionale, invitando lo Stato convenuto a istituire un meccanismo volto a versare un risarcimento individuale a tutti i genitori che si trovano in una situazione affine. Tale meccanismo dovrà essere supervisionato da un organo indipendente in grado di fornire risposte credibili sulla sorte di ogni bambino e a offrire, eventualmente, un'indennizzazione appropriata. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

[Sentenza A.C. contro la Francia](#) del 16 gennaio 2025 (ricorso n. 15457/20)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); accoglienza di minori non accompagnati.

Il ricorrente, un cittadino guineano dichiaratosi minore e in stato di isolamento al suo arrivo in Francia, lamenta di non aver beneficiato dell'assistenza prevista dal diritto francese in materia di tutela dell'infanzia, in quanto le autorità nazionali hanno messo in dubbio la sua età. Appellandosi agli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU, il ricorrente lamenta, da un lato, le proprie condizioni di vita relative al periodo durante il quale non era assistito dalle autorità interne prima del raggiungimento della maggiore età, e, dall'altro, di non aver beneficiato di un ricorso effettivo per sollevare le proprie censure basate sull'articolo 3 CEDU. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, il ricorrente sostiene che la mancata protezione derivata dal rifiuto delle autorità interne di riconoscergli la qualità di minore non accompagnato costituisca una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo) come anche all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, sostiene di non aver avuto accesso a un ricorso effettivo contro la decisione di rifiutargli la presa in carico da parte dell'assistenza sociale all'infanzia, in quanto sarebbero mancati un mezzo di ricorso con effetto sospensivo e l'apprezzamento delle prove da lui fornite a dimostrazione della sua minore età. In riferimento all'articolo 3 CEDU e all'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che non sia stata raggiunta la soglia di gravità prevista per appellarsi a una violazione dell'articolo 3 CEDU. Nel caso in questione, la censura fondata sull'articolo 3 CEDU non poteva essere accolta e quella fondata sull'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3, è stata parimenti respinta. In riferimento all'articolo 8 CEDU, la Corte ha osservato che durante

i processi decisionali per determinarne l'età, il ricorrente aveva potuto effettivamente beneficiare di un'accoglienza provvisoria d'urgenza nel rispetto della presunzione di minore età. I risultati degli esami amministrativi e medici avevano condotto al ribaltamento della presunzione di minore età, ponendo fine, di conseguenza, alla tutela del ricorrente in qualità di minore non accompagnato prima che la sua minore età fosse riconosciuta dall'autorità giudiziaria. Pur riconoscendo l'esistenza in Francia di un quadro giuridico interno contenente le garanzie procedurali minime richieste, la Corte ha considerato che, nel caso in esame, queste ultime non siano state rispettate viste le lacune nelle informazioni, talvolta incomplete e imprecise, fornite al ricorrente quando la sua minore età era messa in discussione. Inoltre, la presunzione di minore età di cui beneficiava il ricorrente sarebbe stata ribaltata. Ha concluso che, nelle circostanze del caso, le autorità competenti non hanno agito con la dovuta diligenza, venendo meno al loro obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata. Sotto il profilo dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, la Corte ha considerato che il ricorrente disponesse, nel diritto interno, dei mezzi capaci di rimediare alla presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione e che pertanto, date le circostanze, si dovesse considerare, in pratica, che avesse beneficiato del ricorso effettivo. Violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1). Nessuna violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 (unanimità).

Sentenza Bodson e altri contro il Belgio del 16 gennaio 2025 (ricorso n. 35834/22)

Libertà di riunione e associazione (art. 11 CEDU); condanna penale dei ricorrenti per aver bloccato l'autostrada senza previa autorizzazione.

La causa riguarda la condanna penale dei ricorrenti per aver intralciato la circolazione stradale bloccando, senza autorizzazione, l'autostrada A3/E40 per circa cinque ore, generando così un ingorgo di 400 chilometri con diversi incidenti e creando una situazione di tensione generale. I ricorrenti sostengono che la loro condanna penale violi gli articoli 10 (libertà di espressione) e 11 (libertà di riunione e di associazione) CEDU. La Corte ha deciso di esaminare tali censure basate sull'articolo 11 CEDU interpretato alla luce dell'articolo 10. Appellandosi all'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 10 e 11 CEDU, sei ricorrenti sostengono inoltre che la severità della pena inflitta loro sia da ricondurre alla loro appartenenza sindacale e che tale condanna sia dunque discriminatoria rispetto a quella di altri ricorrenti. La Corte ha osservato che i ricorrenti non sono stati condannati né per aver intrapreso un'azione di sciopero, né per aver espresso le loro opinioni, bensì per aver partecipato al blocco della circolazione che ha dato origine a una situazione potenzialmente pericolosa punita dal codice penale. La corte d'appello aveva in particolar modo osservato che i ricorrenti si erano trattenuti sul luogo consapevoli del blocco in atto e che, con la loro inazione cosciente e volontaria, hanno contribuito in maniera significativa a perpetrare l'infrazione di intralcio alla circolazione stradale, alcuni giocando un ruolo «preponderante», se non addirittura «particolarmente preponderante» nel blocco, considerate le loro responsabilità sindacali. La Corte ha precisato di non poter sostenere senza riserve la tesi secondo cui il diritto di sciopero includerebbe il diritto di un sindacato e dei suoi membri di bloccare, senza autorizzazione, la circolazione pubblica paralizzando così il traffico su un grande asse autostradale per diverse ore, compromettendo la vita quotidiana e le attività lecite delle persone non implicate in tale azione e creando una situazione di pericolo per gli utenti. La Corte ha concluso che, condannando i ricorrenti per intralcio alla circolazione stradale, i giudici nazionali hanno fondato le loro decisioni su un apprezzamento ragionevole dei fatti e su una serie di motivi pertinenti e sufficienti, e che le autorità nazionali non abbiano oltrepassato il loro margine di apprezzamento in materia. Quanto alla censura fondata sull'articolo 14 CEDU, sollevata dai sei ricorrenti, la Corte ha stimato che, nel deliberare la corte d'appello ha

considerato il «ruolo» concreto di ciascuno di loro nella commissione dei fatti e non la loro attività sindacale. Nessuna violazione dell'articolo 11 CEDU. Censura di violazione dell'articolo 14 CEDU manifestatamente infondata (unanimità).

Sentenza Cannavacciuolo e altri contro l'Italia del 30 gennaio 2025 (ricorso n. 51567/14 e altri 3 ricorsi)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU), forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (art. 46 CEDU); sversamento, interrimento e incenerimento di rifiuti su terreni privati, sovente ad opera della criminalità organizzata nella Terra dei Fuochi.

La causa riguarda lo sversamento, l'interrimento e l'incenerimento di rifiuti su terreni privati, sovente ad opera della criminalità organizzata, nelle zone della regione Campania conosciute come Terra dei Fuochi, in cui risiedono all'incirca 2,9 milioni di persone. Nell'area in questione è stato rilevato un vistoso aumento dei tassi di tumore e di inquinamento delle falde acquifere. Appellandosi agli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, i ricorrenti sostengono in particolare che le autorità italiane, pur essendo a conoscenza dello sversamento, dell'interrimento e dell'incenerimento illegali di rifiuti pericolosi nelle vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti stessi, non abbiano preso le misure per tutelarli, né trasmesso loro alcuna informazione in merito. Fanno appello anche all'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) CEDU. I ricorrenti sono, in parte, persone fisiche e, in parte, associazioni. La Corte ha stabilito che alle associazioni non possa essere attribuita la qualità di vittima, specificando che il diritto al ricorso da lei riconosciuto alle associazioni nella sentenza [Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera](#) del 9 aprile 2024 (ricorso n. 53600/20) si limitasse al contesto specifico del cambiamento climatico. Nel merito, la Corte ha considerato in particolare che, nonostante lo Stato italiano fosse a conoscenza del problema da diversi anni, non abbia affrontato una situazione di tale gravità con la diligenza e la rapidità dovute, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del problema, la prevenzione e la comunicazione con la popolazione coinvolta. In riferimento all'articolo 46 CEDU, la Corte ha stabilito che l'Italia debba elaborare entro due anni una strategia globale per rimediare alla situazione della Terra dei Fuochi, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma d'informazione pubblica. Violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

Sentenza F.B. contro il Belgio del 6 marzo 2025 (ricorso n. 47836/21)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); procedimento di accertamento dell'età.

La causa riguarda la decisione di porre fine all'assistenza nei confronti della ricorrente in quanto minore straniera non accompagnata a seguito del procedimento di accertamento dell'età. Appellandosi in particolare all'articolo 8 CEDU, la ricorrente lamenta un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha concluso, senza pronunciarsi sull'affidabilità della valutazione della maturazione ossea, né sull'accertamento della minore età della ricorrente, che i processi decisionali che avevano portato alla decisione di sospendere l'assistenza nei confronti della ricorrente, in quanto minore straniera non accompagnata, non erano sostenuti da garanzie procedurali sufficienti ai sensi dell'articolo 8 CEDU. In particolare, ha osservato che non emerge dal dossier che la ricorrente fosse stata effettivamente informata del fatto che era tenuta a dare il proprio consenso alla valutazione medica. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, considerando il carattere invasivo di tali valutazioni, sia opportuno avvalersene come ultima risorsa qualora gli altri mezzi in grado di stabilire l'età della persona in questione non abbiano portato a risultati soddisfacenti. A questo proposito, ha constatato che il colloquio della ricorrente con un agente del servizio delle tutele specializzato

nell'accoglienza di minori aveva avuto luogo solamente dopo la valutazione della maturazione ossea. Un colloquio preliminare avrebbe probabilmente permesso, da un lato, di stabilire se il dubbio circa la minore età dell'interessata potesse essere chiarito tramite mezzi meno invasivi e, dall'altro, assicurare che la ricorrente avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie a far valere legittimamente i propri diritti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Laterza e D'Errico contro l'Italia del 27 marzo 2025 (ricorso n. 30336/22)

Diritto alla vita/indagine (art. 2 CEDU aspetto procedurale); indagine non effettiva sulle cause apparentemente di origine professionale del decesso di una persona in seguito all'esposizione a sostanze tossiche.

La causa riguarda l'archiviazione di un procedimento penale, intentato dai ricorrenti, concernente il decesso di un loro congiunto in seguito a un tumore ai polmoni attribuito all'esposizione del defunto a sostanze tossiche durante la sua attività professionale. Appellandosi all'aspetto procedurale dell'articolo 2 (diritto alla vita) CEDU, i ricorrenti contestano alle autorità nazionali l'archiviazione del caso senza aver considerato la perizia che dimostra la correlazione tra la patologia di G.L. e l'esposizione a sostanze nocive durante l'attività professionale del defunto. I ricorrenti ritengono altresì che le autorità abbiano rinunciato ad analizzare le prove che avrebbero permesso, a loro avviso, di individuare le persone responsabili dell'applicazione delle misure di sicurezza all'interno della fabbrica. La Corte ha ritenuto che, considerando la pertinente giurisprudenza interna e il fatto che l'origine professionale della patologia di G.L. non fosse stata esclusa a priori, l'esposizione alla sostanza nociva che presentava un nesso di causalità con la patologia del defunto avrebbe potuto essere approfondita dal giudice competente al fine di identificare i responsabili delle eventuali violazioni delle misure di sicurezza. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che le giurisdizioni interne non abbiano compiuto sforzi sufficienti al fine di accertare i fatti e che la decisione di chiudere l'indagine non sia stata adeguatamente motivata. Pertanto, l'indagine non è risultata effettiva. Violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 (diritto alla vita/indagine) CEDU (unanimità).